



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 28 luglio 2022

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli
Avv. Antonio Tafuri

Via pec: segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it

Gentile Presidente,
in riferimento ai quesiti posti da codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati pervenuti con un'unica richiesta in data 9 giugno 2022, si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15 luglio scorso, ha assunto i seguenti pareri:

- a) *“Con il primo quesito, chiede di sapere se la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013 possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi. La risposta è negativa. Infatti, il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73;*
- b) *con il secondo quesito, chiede di sapere se la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi. Sul punto si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo;*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria

- c) *con il terzo quesito, chiede di sapere se i praticanti assunti presso l'Ufficio del processo siano esonerati o meno dall'obbligo di frequenza dei corsi. Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi, evidentemente, c'è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;*
- d) *con il quarto quesito, chiede di sapere se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all'espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell'iscrizione del Registro. Sul punto si osserva che la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione."*

Cordiali saluti,

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria

Roma, 28 luglio 2022

Al presidente dell'Unione Lombarda
degli Ordini Forensi
Avv. Angelo Proserpio

Via pec: segreteria@unionelombardaordiniforensi.it

Gentile Presidente,
in riferimento al quesito posto da codesta Unione datato 14 giugno 2022, si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15 luglio scorso, ha assunto il seguente parere:

“Il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi.”

Con i più cordiali saluti,

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria

Roma, 21 ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Siena
Avv. Lucia Secchi Tarugi

Via pec: ord.siena@cert.legalmail.it

Gentile Presidente,
in riferimento al quesito posto da codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datato 7 settembre 2022, si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 23 settembre scorso, ha assunto il seguente parere:

“Con il quesito proposto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena chiede di sapere se, “ai fini dell'uniforme attuazione delle funzioni di vigilanza sul tirocinio forense e del rilascio del certificato di compiuta pratica, imposta ai Consiglio dell'Ordine dall'art. 29 c.1 lett. C) della legge 31/12/2012 n. 247, i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/ 2013, conv. in legge n. 98/2013, che abbiano iniziato lo stage prima del 1/04/2022 e svolto lo stesso con esito positivo e che si siano iscritti al Registro dei Praticanti dopo il 01/04/2022, debbano frequentare con profitto diciotto mesi di corso di accesso alla professione forense ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Chiede altresì se, ai medesimi fini, sussista l'obbligo, per coloro che si sono iscritti prima del 01/04/2022, alla Scuola di Specializzazione delle professioni Legali, di frequentare le Scuole Forensi, qualora iscritti all'albo dei praticanti successivamente a tale data”

Il Consiglio Nazionale Forense conformemente ai pareri già resi, rileva che il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73.

Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria

ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi.

Sulla seconda richiesta si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo.”

Cordiali saluti,

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria